

ACCORDO DI COLLABORAZIONE EX ART. 15 LEGGE 7 AGOSTO 1990 N.241

TRA

AUTORITA' GARANTE NAZIONALE DEI DIRITTI DELLE PERSONE CON DISABILITA'

E

IL COMANDO CARABINIERI PER LA TUTELA DELLA SALUTE

L'Autorità Garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità, con sede in Roma, Via Maia n. 10 (C.F. 96615240585), rappresentata dal Presidente, Avv. Maurizio Borgo, legale rappresentante pro-tempore

E

Il Comando Carabinieri per la Tutela della Salute, con sede in Roma, Viale dell'Aeronautica n. 122, rappresentato dal Comandante, pro-tempore, Generale di Brigata Raffaele Covetti

RICHIAMATI

- l'art. 15 della Legge 7 agosto, n. 241 il quale stabilisce che le amministrazioni pubbliche possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune e che per tali accordi si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni previste dall'art. 11, commi 2 e 3 della medesima legge;
- il regolamento europeo 2016/679 ed il D. Lgs. n. 196/2003, così come modificato dal D. Lgs. 101/2018, che disciplinano il trattamento dei dati personali effettuato dai soggetti pubblici per le proprie finalità istituzionali;
- la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione;
- l'art. 9 del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, emanato con Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62, che richiede la tracciabilità dei processi decisionali;
- la legge 18 giugno 2009, n. 69, che all'art. 32 prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
- il d.lgs. n. 33/2013, recante *"Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni"*;
- il regolamento concernente l'organizzazione e funzionamento dell'Autorità Garante nazionale per i diritti delle persone con disabilità;

VISTI

- la legge 22 dicembre 2021, n. 227, recante «*Delega al Governo in materia di disabilità*» e, in particolare, l'art. 2, comma 2, lettera f), che prevede l'istituzione del Garante nazionale delle disabilità, al fine di assicurare la piena attuazione e la tutela dei diritti e degli interessi delle persone con disabilità;
- il d.lgs. 5 febbraio 2024 n.20 che istituisce l'Autorità «*Garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità*» a decorrere dal 1° gennaio 2025, attribuendo alla stessa una serie di prerogative e funzioni, tra le quali l'esercizio delle funzioni di «*visita, con accesso illimitato ai luoghi (...), avvalendosi, ove necessario, della collaborazione di altri organi dello Stato, le strutture che erogano servizi pubblici essenziali (...)*» (art. 4- alla lettera n);
- l'istituzione, in data 15 ottobre 1962, a seguito di intese intercorse tra il Ministero della Sanità, il Ministero della Difesa ed il Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, dei NAS (Nuclei Antisofisticazioni e Sanità), posti alle dipendenze funzionali del Ministero della Sanità con il compito di «*vigilare sulla disciplina igienica della produzione, commercializzazione e vendita delle sostanze alimentari e delle bevande, a tutela della salute pubblica*»;
- il decreto ministeriale 25 gennaio 1979, con il quale è disposto che gli ufficiali, sottufficiali e Carabinieri Antisofisticazione e Sanità, posti alle dipendenze funzionali del Ministero della Sanità esercitano, anche nella loro qualità di ufficiali e agenti di Polizia giudiziaria, le funzioni di controllo e vigilanza igienico-sanitaria nelle materie di competenza dello Stato, in quelle di igiene, sanità pubblica e Polizia veterinaria limitatamente all'adozione di provvedimenti aventi carattere contingibile e urgente e in quelle che richiedano, per la loro rilevanza pluriregionale, nazionale o interregionale, indirizzi unitari e interventi operativi a tutela dell'interesse nazionale;
- il D.M. 28 aprile 2006 del Ministero dell'Interno, nel quadro del «*Riassetto dei comparti di specialità delle Forze di Polizia*», che ha chiarito gli ambiti di competenza istituzionale del Comando Carabinieri per la Tutela della Salute;
- il Decreto interministeriale 26 febbraio 2008 del Ministro della Difesa, Ministro della Salute e Ministro dell'Interno recante «*Riordino del Comando carabinieri per la tutela della Salute*» (GU n.102 del 5 maggio 2009);
- il Decreto 30 luglio 2015 del Ministero della Salute recante «*Attività svolte in via amministrativa, di vigilanza e controllo a tutela dell'interesse nazionale, da parte degli ufficiali e marescialli NAS Carabinieri*» (GU n. 199 del 28 agosto 2015);
- il Decreto 15 agosto 2017 del Ministero dell'Interno recante «*Direttiva sui comparti di specialità delle forze di polizia e sulla razionalizzazione dei presidi di polizia*», che nell'individuare le competenze istituzionali delle Forze di polizia, determina per quanto concerne la sicurezza in materia di sanità, igiene ed alimenti la titolarità del comparto di specializzazione dell'Arma di Carabinieri tramite il Comando Carabinieri per la Tutela della salute;
- D. Lgs. 28 luglio 1989, n. 271 recante «*Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale*», art. 129, relativo alle informazioni sull'azione penale;
- il Codice Penale Libro II al Capo IV, Titolo XI afferente ai «*delitti contro l'assistenza familiare*», al Capo I Titolo XII afferente ai «*delitti contro la vita e l'incolumità individuale*» e la Sez. II, Capo III, Titolo XII afferente ai «*delitti contro la libertà personale*»;
- il Codice di Procedura Penale ed in particolare gli artt. 329 (*obbligo del segreto*), 331 (*denuncia da parte di pubblici ufficiali e incaricati di un pubblico servizio*) e 347 (*obbligo di riferire la notizia del reato*);
- il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 recante «*Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE.*»;
- il D.Lgs. 19/08/2016, n. 177 recante: «*Disposizioni in materia di razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo forestale dello Stato, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni*»;

CONSIDERATO

-che le amministrazioni pubbliche possono adempiere ai propri compiti anche in collaborazione tra loro, purché l'accordo preveda una effettiva cooperazione, senza la previsione di alcun compenso né onere finanziario a carico delle parti contraenti;

-che i Nuclei Antisofisticazione e Sanità (NAS) dei Carabinieri, nello specifico:

- sono reparti specializzati che si occupano della tutela della salute pubblica, con particolare attenzione al controllo di alimenti, farmaci e strutture sanitarie;
- che hanno il compito principale di vigilare sul rispetto delle normative vigenti e intervenire in caso di irregolarità o frodi;
- in riferimento al controllo e alla vigilanza sulle strutture sanitarie, effettuano ispezioni in ospedali, cliniche, case di cura e altri presidi sanitari per verificare il rispetto delle norme in materia di sicurezza, igiene, gestione dei rifiuti e altre attività correlate alla tutela della salute;
- collaborano con il Ministero della Salute, le Regioni e altre istituzioni per garantire la tutela della salute;
- svolgono un ruolo fondamentale nella salvaguardia della salute dei cittadini, operando in diversi settori e collaborando con diverse istituzioni per prevenire e contrastare le frodi e le irregolarità che possono mettere a rischio la salute pubblica.

TUTTO CIÒ PREMESSO

si conviene e si stipula quanto segue:

ART. 1 - OGGETTO E FINALITÀ DELL'ACCORDO

1. L'Autorità Garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità e il Comando Carabinieri per la Tutela della Salute, per il tramite dei propri organismi operativi Nucleo Antisofisticazioni e Sanità, nel perseguimento dell'interesse pubblico e delle rispettive finalità istituzionali, attribuiscono forte rilevanza alla vigilanza sulla violazione di diritti delle persone con disabilità, al contrasto dei fenomeni di discriminazione diretta, indiretta e di molestie in ragione della condizione di disabilità, alla promozione dell'effettivo godimento dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone con disabilità, in condizione di eguaglianza con gli altri cittadini, anche impedendo che esse siano vittime di segregazione;
2. L'oggetto dell'accordo consiste nella realizzazione congiunta di una procedura di gestione delle visite ai sensi dei rispettivi ordinamenti ed in particolare dell'art. 4 lett. n) del D. Lgs. 20/2024, come meglio individuata ai commi successivi;
3. L'Autorità Garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità programma, anche sulla base di eventuali segnalazioni ricevute, le visite da effettuare presso strutture che ospitano persone con disabilità;
4. Il Comando Carabinieri per la Tutela della Salute assicura la collaborazione all'Autorità Garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità, per il tramite dei propri organismi operativi, consistenti nei Nuclei Antisofisticazioni e Sanità, mettendo a disposizione il proprio personale nell'attività di visita, con accesso illimitato di cui al comma 2. Nello specifico, ed a titolo esplicativo, l'attività di collaborazione del Comando Carabinieri per la Tutela della Salute potrà consistere nella verifica nei seguenti ambiti:
 - Autorizzazioni;
 - Requisiti strutturali dei locali e delle attrezzature;
 - Igiene dei locali e delle attrezzature;
 - Cura e igiene della popolazione ospitata;

- Manutenzione dei locali, degli impianti e delle attrezzature;
- Igiene degli alimenti e stato di conservazione;
- Selezione e verifica dei fornitori;
- Procedura di sanificazione;
- Igiene del personale;
- Formazione del personale;
- Gestione dei rifiuti.

5. Le singole visite saranno oggetto di specifici accordi attuativi in ambito territoriale.

ART. 2 - IMPEGNI DELLE PARTI

1. Nello spirito di collaborazione tra le parti ed al fine di favorire un efficace ed efficiente coordinamento dei propri compiti, le Parti si impegnano, nell'ambito delle rispettive competenze:

- **Autorità Garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità**, a svolgere le proprie attività di monitoraggio e a potenziare le attività di vigilanza e controllo sulle strutture che ospitano persone con disabilità, favorendo lo scambio reciproco di informazioni e dati utili all'espletamento delle attività dei NAS;
- **Comando dei Carabinieri per la Tutela della Salute**, compatibilmente con le proprie attività istituzionali, che avranno in ogni caso carattere di priorità, fornisce le prestazioni richieste e concordate mediante l'impiego di personale e mezzi in conformità alla legge e alle normative in vigore.

ART. 3 - REFERENTI PER LA COLLABORAZIONE

1. I referenti per l'attuazione del presente Accordo sono:

- per l'Autorità Garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità è da individuarsi nel Presidente pro-tempore, con facoltà di delega;
- per il Comando Carabinieri per la Tutela della Salute, il referente è da individuarsi nel Comandante pro-tempore, con facoltà di delega.

ART. 4 - DURATA, PROROGA E RINNOVO

1. Il presente Accordo ha una durata di 1 (uno) anno dalla data di trasmissione, tramite posta elettronica certificata, dell'originale dell'atto munito di firma digitale, ad opera della parte che per ultima ha apposto la sottoscrizione.

2. L'accordo potrà essere -di comune accordo tra le parti- rinnovato e, anche prima della scadenza, modificato sulla base di ulteriori aspetti che potranno emergere nel corso della collaborazione, nonché dall'esigenza di precisare strumenti e modalità della collaborazione.

3. Le parti convengono sulla possibilità di disdetta da comunicare a mezzo di PEC con preavviso di almeno 1(uno) mese.

ART. 5 – STIPULA

Il presente atto viene stipulato in forma elettronica, mediante sottoscrizione con firma digitale.

ART. 6 – SEGRETEZZA

1. Ciascuna Parte è tenuta ad osservare e a far osservare il segreto nei confronti di qualsiasi soggetto giuridico estraneo alle attività oggetto del presente Accordo, in mancanza di esplicita autorizzazione dell'altra Parte per quanto riguarda fatti, informazioni, cognizioni, documenti ed oggetti di cui venga a conoscenza nello svolgimento delle attività sopra menzionate.

2. Per quanto concerne la tutela del segreto saranno applicate le disposizioni vigenti ed il Codice Penale. Le parti, fatta salva l'applicazione della legge 7 agosto 1990, n.241 "*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*", non potranno in alcun modo cedere a terzi i suddetti documenti e/o informazioni, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 329 del C.P.P.

ARTICOLO 7 – DIVULGAZIONE

1. L'eventuale divulgazione dei risultati delle attività condotte ed attuate in applicazione del presente Accordo può avvenire previa intesa scritta tra le Parti, ivi inclusi gli aspetti riferiti alla menzione della collaborazione fornita dall'altra Parte, nel rispetto delle norme di riservatezza e segretezza in vigore.

ARTICOLO 8 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. Le parti si impegnano al trattamento dei dati personali derivanti dall'attuazione del presente Accordo nel rispetto di quanto previsto dalle disposizioni sulla specifica dal Regolamento Europeo 2016/679 e dal D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 "*Codice in materia di protezione dei dati personali*", adottando gli atti necessari a garantire l'osservanza delle relative disposizioni.

ARTICOLO 9 – CONTROVERSIE

1. Le Parti si impegnano reciprocamente a definire amichevolmente ogni controversia che dovesse derivare dalla interpretazione, validità, efficacia, esecuzione e risoluzione del presente Accordo.

2. Soltanto nel caso in cui non si dovesse raggiungere una composizione amichevole, le controversie sono riservate alla competenza esclusiva del giudice amministrativo ex art. 133 del Codice del processo amministrativo.

3. Le parti convengono che per qualsivoglia controversia sarà competente il Foro di Roma e sono riservate alla giurisdizione esclusiva del Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio.

ARTICOLO 10 – ONERI

1. Il presente Accordo non comporta oneri aggiuntivi per le Parti, essendo finalizzato al perseguimento dei rispettivi obiettivi istituzionali.

2. Le Parti potranno sostenere, compatibilmente con le disponibilità di bilancio, eventuali costi per la realizzazione di attività congiunte previa stipula degli specifici accordi attuativi, la cui sottoscrizione è subordinata alla verifica della copertura finanziaria per quanto di competenza degli organi delle Parti.

ARTICOLO 11 - DISPOSIZIONI FINALI

1. Il presente Accordo è vincolante per le Parti che lo sottoscrivono.

Letto, approvato e sottoscritto

Roma, lì 17 dicembre 2025

***Per il Comando Carabinieri per la
Tutela della Salute***

firmato digitalmente

Gen. B. Raffaele Covetti

***Per l'Autorità Garante nazionale dei
diritti delle persone con disabilità***

firmato digitalmente

Il Presidente

Avv. Maurizio Borgo